

Il contratto di sistemazione non si è potuto stipulare in un primo tempo per vari mutamenti avvenuti in seno all'Amministrazione dell'Ente mutuatario e per le difficoltà incontrate dallo stesso di depositare la somma occorrente alle spese contrattuali, di poi per la nuova insistente richiesta di detto Ente, tendente ad ottenere dall'Istituto anche una congrua riduzione del saggio d'interesse del mutuo, fissato nel contratto originario nella misura del 7%, ritenuto eccessivamente gravoso.-

All'invito dell'Istituto, affinché si procedesse a regolarizzare la sistemazione come sopra deliberata, salvo ad esaminare successivamente la richiesta di riduzione del saggio d'interesse, l'Ente mutuatario ha opposto vive insistenze perchè il nuovo contratto fosse completo e definitivo anche a tale riguardo.-

In questo stato di cose l'Istituto sarebbe costretto a riprendere gli atti contro l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Cosenza, a meno che non si ritenesse di aderire alla richiesta riduzione del saggio d'interesse.-

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone al Comitato e al Consiglio per le decisioni di loro competenza e perchè, in caso di accoglimento della richiesta suddetta, vogliano stabilire in qual misura il tasso d'interesse originario del 7% possa essere ridotto, nonchè la data di decorrenza della riduzione stessa: se cioè essa debba riportarsi alla data di chiusura dei conti ai fini della sistemazione (31 dicembre 1934) o se debba invece essere applicata dal giorno in cui il contratto di sistemazione sarà stipulato.-

Il Comitato delibera di sottoporre al Consiglio la proposta di ridurre, d'ora in poi, il saggio a quello consentito nei riguardi dell'I.N.C.I.S., come da deliberazione precedente (6,05%).-

o ° o

